

Convegno “Le acque destinate al consumo umano nel Codice dell'Ambiente e nella Legge Regionale Toscana n.38/04 e suo regolamento”

Scarperia 7 Luglio 2011



“La definizione delle acque nel Codice dell'ambiente. Le acque potabili, le acque di sorgente, le acque minerali naturali. L'etichettatura”

Avv. Lisa Scarinzi

Prima di tutto, è necessario distinguere tra:

1) acqua potabile



2) acqua di sorgente

3) acqua minerale naturale

4) acqua termale



Codice dell'ambiente D.lgs. 3 aprile 2006 n.152

Sezione II Tutela delle acque dall'inquinamento

- **art.74**: definizione di “acque dolci”, come di acque considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile



art.80

Acque destinate alla produzione di acqua potabile

Art.82

Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile

Acque a specifica destinazione



per spiegarle dobbiamo tornare all'art.76

Obiettivi di qualità ambientale

Definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità vegetali e animali ampie e ben diversificate

“buono” ed “elevato”

da raggiungere entro 22.12.2015

Art.78

Obiettivi di qualità per specifica destinazione

Individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi

4 tipologie di acque a specifica destinazione

Art. 79

Con riferimento alle acque destinate alla produzione di acqua potabile, gli obiettivi di qualità per specifica destinazione sono individuati dall'art.80

3 categorie

- a) A1: trattamento fisico semplice e disinfezione
- b) A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione
- c) A3: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione

Ne consegue che le acque destinate stabilmente alla produzione di acqua potabile sono quelle acque, che, catalogate in base alle loro caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche, indicate all'Allegato 2 parte terza del d.lgs. n.152/06, dovranno essere sottoposte a trattamenti di disinfezione differenti a seconda della categoria di appartenenza

Possibilità di deroghe, legate a casi eccezionali:

- art. 81

- art. 80 comma 4 

si richiede comunque un opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano



viene integralmente riproposto art. 7 del c.d. **T.U. delle acque** (d.lgs. n.152/99), il quale, a sua volta richiama, parlando di norme di qualità per le acque destinate al consumo umano, il d.lgs. 2 febbraio 2001, n.31

D. Lgs. n.31/2001 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite. A tal fine, le acque destinate al consumo umano:

- a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
- b) devono soddisfare i requisiti minimi previsti nell'Allegato 1 parti A e B (c.d. valori di parametro);
- c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati al fine di gestire casi di non conformità e pericolo per la salute umana. → Obbligo di informazione ai consumatori per le non conformità ai parametri prescritti

D. Lgs. n.31/2001 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

1. I valori di parametro devono essere rispettati nei seguenti punti:
 - a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
 - b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
 - c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;
 - d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.



Aspetto importante e innovativo dell'ampliamento della responsabilità del gestore, che non si ferma più al contatore (DPR 236/1988), ma arriva fino al punto di prelievo.

L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario



Anche la giurisprudenza ha sancito che, in sede amministrativa, è necessario tenere presente di tale giudizio di prevalenza effettuato dal legislatore a favore dell'uso dell'acqua per il consumo umano.



Art.97 Codice dell'Ambiente

Stabilisce che le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente devono essere rilasciate tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili

Acque minerali naturali

**decreto legislativo 25
gennaio 1992, n.105**

Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute.

Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.

Acque di sorgente

**decreto legislativo 4
agosto 1999, n.399**

Il termine "acqua di sorgente" e' riservato alle acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o piu' emergenze naturali o perforate.

PERMESSO DI RICERCA (L.R. n.38/2004)

- rilasciato dal comune competente
- rilasciato per un'area non superiore a 200 ettari
- validità 3 anni
- può essere rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta (persona fisica o giuridica)
- necessità di presentare polizza fideiussoria corrispondente almeno al 20% del totale degli investimenti
- procedimento per il rilascio disciplinato dai comuni con proprio regolamento
- soggetto al pagamento di un canone annuo, da corrispondere al comune competente

CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DEL GIACIMENTO (L.R. 38/2004)

- avviene attraverso una procedura di evidenza pubblica da parte del comune competente
- la relativa istanza può essere presentata da qualsiasi soggetto interessato
- il rilascio deve tener conto, tra le altre, delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili
- necessità di deposito cauzionale, non inferiore ad Euro 75.000,00
- soggetta al pagamento di un canone annuo

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO (D.Lgs. n.105/1992)

- deve essere indirizzata al Ministero della Sanità
- deve essere specificata:
 - a) denominazione della sorgente
 - b) località dove sgorga
 - c) denominazione attribuita all'acqua
 - d) eventuale designazione commerciale
 - e) eventuale trattamento dell'acqua
- richiesto dal titolare della concessione
- rilasciato con decreto del Ministero, sentito il Consiglio Superiore di Sanità
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e comunicato alla CEE

AUTORIZZAZIONE ALLA UTILIZZAZIONE (D.Lgs. n.105/1992)

- di competenza della Regione
- rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare le caratteristiche proprie dell'acqua
- copia del provvedimento è trasmessa al Ministero della Sanità
- il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

OPERAZIONI

consentite

- captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche e serbatoi;
- separazione di elementi o composti o componenti indesiderabili, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
- eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera;
- aggiunta di anidride

non consentite

- trattamenti di potabilizzazione;
- aggiunta di sostanza battericide o batteriostatiche;
- qualsiasi trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua minerale naturale

Decreti Ministero della Salute 11.9.2003 e 29.12.2003 di recepimento della direttiva 2003/40/CE

uno

Impone ai produttori limiti più restrittivi ad alcune componenti dell'acqua minerale con riguardo soprattutto a quelle sostanze che possono essere pericolose per la salute.

due

Prevede la seguente menzione obbligatoria in etichetta, in caratteri ben visibili: "acqua sottoposta a una tecnica di ossidazione all'aria arricchita di ozono", in caso di ricorso a detta tecnica per eliminare i residui di alcuni metalli pesanti e dell'arsenico.

tre


Prevede la seguente menzione obbligatoria in etichetta, in caratteri ben visibili: "contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore a 7 anni", in caso di concentrazione di fluoro superiore a 1,5 mg/l.

DENOMINAZIONE

- ogni acqua minerale naturale deve avere una propria denominazione;
- il nome di una determinata località può far parte della denominazione solo se l'acqua proviene da tale località;
- qualsiasi variazione della denominazione comporta una variazione del decreto di riconoscimento;
- l'uso della denominazione di un'altra acqua minerale è consentito solo se la sua commercializzazione è cessata da almeno 20 anni.

RECIPIENTI

- devono essere muniti di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di:
 - 1) falsificazione
 - 2) contaminazione
 - 3) fuoriuscita
- quelli usati per il trasporto = quelli destinati al consumatore finale;
- non possono eccedere la capacità di due litri



ordinanza Corte Costituzionale 4.2.2010, n.31

ETICHETTATURA

indicazioni obbligatorie (n.1-10) e facoltative (n.11-14)

ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA
 eseguita il 15 aprile 2003
**CARATTERISTICHE CHIMICHE
 E FISICHE DIVERSE**

Temperatura dell'acqua alla sorgente	°C	11,4
Ph alla sorgente		8,2
Conduttività a 20°C	µS/cm	265
Residuo Fisso a 180°C	mg/l	132
Anidride carbonica libera alla sorgente CO ₂	mg/l	8,0

SOSTANZE DISCIOLTE ESPRESSE IN mg/l

Idrogencarbonati HCO ₃ ⁻	95
Calcio Ca ²⁺	50,8
Solfati SO ₄ ⁻	28,4
Cloruri Cl ⁻	17,6
Magnesio Mg ²⁺	4,9
Silice SiO ₂	8,2
Sodio Na ⁺	12,8
Nitrati NO ₃ ⁻	3,7
Potassio K ⁺	0,9

Aprile 2003
MICROBIOLOGICAMENTE PURA
 CONSERVARE AL RIPARO DALLA LUCE, IN LUOGO FRESCO,
 ASCIUTTO, PULITO, E SENZA ODORE.

**Acqua sottoposta
 ad una tecnica
 di ossidazione
 all'aria
 arricchita
 di Ozono**

Acqua Fantasia
 SORGENTE FANTASIA

PET

ACQUA OLIGOMINERALE NATURALE

Ditta Fantasia S.p.A. - Stabilimento sito
 in via Rudi, 4 - località Tizia (Roma)
 Vendita autorizzata
 con D.M. Salute n. 15 del 10/01/2004

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O
 SUGGERIMENTI TELEFONICI
 Numero verde
800-889182

Prova
 d'acquisto
 1,5L

8 000815 303566

1,5l e

L 31210215

DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO FINE MESE ANNO

Callouts 1-14 point to: 1. Water type, 2. Brand name, 3. Oxidation process, 4. Chemical analysis table, 5. Volume, 6. Manufacturer, 7. Barcode, 8. Lot number, 9. Ozonation process, 10. Volume, 11. Barcode, 12. PET symbol, 13. Recycle symbol, 14. Microbiological purity.

IMPORTAZIONE

PAESI EUROPEI

in base alla direttiva 80/777/
CEE obbligo di ciascun Stato
membro di ammettere sul
proprio territorio la vendita
delle acque minerali naturali
riconosciute come tali da
ciascuno degli altri Stati
membri



due eccezioni:

- 1) non conformità alle
disposizioni comunitarie;
- 2) pericolo per la salute
pubblica.

PAESI TERZI

- liberamente consentita se già
riconosciuta da un Paese
membro;
- diversamente è necessario
seguire tutta la procedura di
riconoscimento e
autorizzazione, purché
l'autorità competente del
Paese di origine ne abbia
accertato le caratteristiche e
garantisca il controllo sul loro
mantenimento.

PUBBLICITA'

- divieto di riferimento a caratteristiche o proprietà che l'acqua minerale naturale non possenga;
- divieto di indicare proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana;
- divieto di uso di espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.
- è sottoposta alla preventiva approvazione da parte del Ministero della sanità
- eventualità di pubblicità comparativa ➡ **Autorità garante della concorrenza e del mercato**

VIGILANZA

- esercitata dagli organi preposti al controllo ufficiale dei prodotti alimentari
- può svolgersi con ispezioni e prelievi di campioni in qualsiasi momento e in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi o nei luoghi in cui si smerciano o si distribuiscono per il consumo le acque minerali naturali
- in caso di irregolarità, il titolare dell'autorizzazione viene diffidato ad eliminare le cause di irregolarità. Qualora non adempia, l'autorizzazione può essere:
 - 1) sospesa;
 - 2) nei casi più gravi, revocata.

SANZIONI

- a) da € 20.658 a € 51.646, chiunque confezioni o metta in vendita un'acqua minerale naturale senza l'autorizzazione ovvero importi un'acqua minerale naturale in violazione di quanto previsto dall'art. 13;
- b) da €15.949 a € 46.481, chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione di cui all'art.5, sottoponga l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle consentite dall'art. 7 ovvero produca, ponga in vendita o importi acque in violazione di quanto previsto dall'art. 16;
- c) da €15.949 a € 46.481, chiunque metta in vendita un'acqua minerale naturale con etichette non conformi alle norme stabilite dal presente decreto;
- d) da € 2.582 a € 15.494, chiunque non ottemperi alle altre norme contenute nel presente decreto.



Grazie per l'attenzione!

Avv. Lisa Scarinzi

e-mail:

scarinzi@giuristieavvocati.it

telefono: 0571/76.111

fax: 0571/76.112